

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Istituzione del comune di Villafranca Bagnone, per fusione dei comuni di Villafranca in Lunigiana e di Bagnone”

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, della Statuto regionale;

Visto l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli 58 e 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Viste le richieste di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Villafranca in Lunigiana e di Bagnone, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Visto l’ordine del giorno... con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente proposta di legge;

Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Villafranca Bagnone, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. che tra i due Comuni esiste una estesa contiguità geografica e che la somma dei loro territori viene a comprendere l’intero bacino della Valle del Torrente Bagnone, dalle sorgenti sul crinale appenninico alla confluenza nel Fiume Magra nel fondovalle; il quale si qualifica come un contesto territoriale significativo, idoneo a mettere in atto azioni efficaci di governo del territorio e di tutela e salvaguardia ambientale e dell’equilibrio idrogeologico;
2. che sul piano delle relazioni e delle dinamiche sociali, economiche, culturali i due territori sono storicamente strettamente connessi, fino a costituire sempre più un contesto omogeneo in cui le due Comunità vivono in sinergia;
3. che il sistema infrastrutturale e di erogazione dei servizi è storicamente strettamente correlato e che la possibilità di sviluppare una programmazione/gestione unitaria di tale sistema apporterebbe vantaggi ed economie di scala, con un effetto positivo anche sulle condizioni dello sviluppo delle attività economiche e sul contenimento della pressione fiscale e tariffaria;

4. I comuni di Villafranca in Lunigiana e di Bagnone intendono svolgere una intensa attività di informazione e sollecitare la partecipazione dei cittadini, delle categorie economiche e delle associazioni, consentendo ad ognuno di esprimere la propria opinione;
5. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo comune di Villafranca Bagnone è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;
6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del comune di Villafranca Bagnone, si prevede che fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Bagnone;
8. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza dei comuni estinti all'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montana Lunigiana e sono individuate in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune Villafranca Bagnone.

Approva la presente legge

Articolo 1 Istituzione del comune di Villafranca Bagnone

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il comune di Villafranca Bagnone, mediante fusione dei comuni di Villafranca in Lunigiana e di Bagnone, in provincia di Massa-Carara.
2. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
3. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del comune di Villafranca Bagnone le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel comune di Villafranca in Lunigiana alla data dell'estinzione.
4. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 2 del presente articolo continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Articolo 2
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il comune di Villafranca Bagnone subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al comune di Villafranca Bagnone.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a decorrere dal 2014, per l'intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del comune di Villafranca Bagnone.

Articolo 3
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del comune di Villafranca Bagnone a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di Villafranca Bagnone e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del comune di Villafranca Bagnone è situata presso la sede dell'estinto comune di Villafranca in Lunigiana.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di Villafranca Bagnone.

Articolo 5
Vigenza degli atti

1. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del comune di Villafranca Bagnone.

Articolo 6

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del comune di Villafranca Bagnone, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di Villafranca Bagnone si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Bagnone vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 7

Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del comune di Villafranca Bagnone prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Articolo 8

Municipi

1. Lo statuto del comune di Villafranca Bagnone può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 9

Contributi statali e regionali

1. Il comune di Villafranca Bagnone è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.
2. Al comune di Villafranca Bagnone è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il comune di Villafranca Bagnone continua a far parte dell'Unione di comuni denominata Unione di Comuni Montana Lunigiana in luogo dei comuni estinti, salvo l'eventuale recesso a norma di statuto dell'unione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il commissario di cui all'articolo 3 della presente legge sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti il consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco di Villafranca Bagnone. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo dei rappresentanti del comune di Villafranca Bagnone.
3. Il consiglio del comune di Villafranca Bagnone provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.
4. Il comune di Villafranca Bagnone resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di Villafranca in Lunigiana e di Bagnone hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'unione di comuni continua ad esercitare per il comune di Villafranca Bagnone le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.
6. L'unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 7.
7. Prima dello spirare del termine di cui al comma 6, la giunta dell'unione, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci di Villafranca in Lunigiana e di Bagnone, la continuazione dell'esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 6, estendendolo a tutto il territorio del comune di Villafranca Bagnone.
8. La Giunta dell'unione con propria deliberazione provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del comune di Villafranca Bagnone. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del TUEL.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011.

Articolo 11 Entrata in vigore

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.